

COMUNE DI MOGORO – PROVINCIA DI ORISTANO

Pareri espressi in base all'art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione G.C. n. 071 del 19.04.2012

Oggetto: Personale comunale – limiti d'utilizzo dei contratti di lavoro flessibile – verifica per l'anno 2012.

Sulla regolarità tecnica della proposta: si esprime parere favorevole

Il Segretario Comunale
f.to dott. Claudio Demartis

Sulla regolarità contabile della proposta: si esprime parere favorevole

Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to rag. Peis Maria Teresa

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Sandro Broccia

Il Segretario
dott. Claudio Demartis

La deliberazione é in pubblicazione sull'albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it per quindici giorni, al n. 676, con decorrenza dal 24.04.2012.

L'impiegato/a incaricato/a

Certifico che il documento è copia conforme all'originale.
Mogoro, _____

L'impiegato/a incaricato/a

COMUNE DI MOGORO COMUNU DE MOGURU Provincia di Oristano Provincia de Aristanis

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 071 Del 19.04.2012	Personale comunale – limiti d'utilizzo dei contratti di lavoro flessibile – verifica per l'anno 2012.
--------------------------	--

Il diciannove aprile duemiladodici, con inizio alle ore 15.30, nella sala Giunta del Municipio, previa convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

Broccia Sandro	Presente
Orrù Luca	Presente
Ariu Federico	Presente
Cau Donato	Presente
Scanu Maria Cristiana	Presente

Presiede il Sindaco Sig. Sandro Broccia.

Partecipa il Segretario Comunale dott. Claudio Demartis.

Il Sindaco, in apertura di seduta, pone in discussione la seguente proposta:

LA GIUNTA

Vista la proposta del Segretario Comunale.

Visto l'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito dalla l. 122/2010, modificato dall'art. 4, comma 102, della L. 12.11.2011, n. 183, che stabilisce quanto segue: "A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009.

Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore.

Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresì, quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009."

Visto il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, che ha disposto con l'art. 1, comma 6-bis della legge di conversione, quanto segue "Le disposizioni dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, si applicano alle assunzioni del personale educativo e scolastico degli enti locali, nonché di personale destinato all'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42, ed ai lavoratori socialmente utili coinvolti in percorsi di stabilizzazione già avviati ai sensi dell'articolo 1, comma 1156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei limiti delle risorse già disponibili nel bilancio degli enti locali a tal fine destinate, a decorrere dall'anno 2013."

Considerato in proposito quanto segue:

- a partire dal 2011 le pubbliche amministrazioni statali possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;
- a partire dal 2011 le pubbliche amministrazioni statali possono stipulare contratti di formazione lavoro, altri rapporti formativi, contratti di somministrazione di lavoro, contratti di lavoro accessorio, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;
- la norma predetta è norma di principio, cui i Comuni devono adeguarsi;
- il mancato rispetto della norma costituisce causa di illecito disciplinare e responsabilità erariale per i dirigenti e i responsabili dei servizi tenuti alla gestione delle risorse finanziarie relative al personale.

Considerato, in relazione alle spese da prendere in considerazione per il calcolo del limite del 50%, quanto segue:

- la Corte dei Conti a Sezioni Riunite, con deliberazione n. 7/CONTR/11 del 7.02.2011, ha stabilito che il concetto di "spesa sostenuta nel 2009" deve riferirsi alla spesa programmata per la stessa annualità, quindi non alla cassa (spese pagate) ma alla competenza (spese impegnate); tale criterio, pur riferito a fattispecie diversa (calcolo del limite di spesa per studi e consulenze) si ritiene debba essere applicato anche alla spesa per il personale con contratto di lavoro flessibile;
- si ritiene che nel calcolo della spesa per contratti di lavoro flessibile programmati nel 2009 non debbano essere computate le spese finanziate con oneri posti a carico di altro soggetto giuridico (Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, privati); al riguardo si ritiene che, pur essendosi pronunciate in senso opposto diverse Sezioni regionali della Corte dei Conti, possa essere operata tale detrazione.

Visto l'art. 2, comma 7, della legge regionale 10/2011, modificato dall'art. 2, comma 26, della L.R. 6/2012, che dispone:

"In attesa di una disciplina organica regionale dell'ordinamento degli enti locali di cui all'articolo 10, comma 5, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007 e successive modificazioni, alle assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato, incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, contratti di formazione lavoro, somministrazione di lavoro di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30), e altri rapporti formativi derivanti da processi di decentramento di funzioni, dall'attuazione di programmi finalizzati all'occupazione o il cui onere è finanziato con risorse regionali ivi comprese quelle del fondo unico previsto dall'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007, non si applicano agli enti locali che non hanno violato i vincoli imposti dal patto di stabilità né ai comuni, con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, nei quali l'incidenza delle spese per il personale è inferiore al 40 per cento delle spese correnti, le disposizioni dell'articolo 14, commi 7 e 9, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122."

Accertato che il bilancio di previsione del Comune presenta una percentuale incidenza delle spese di personale sulle spese correnti inferiore al 40%.

Vista la comunicazione dell'Assessorato Regionale agli Enti Locali, Finanze e Urbanistica – Direzione Generale Enti Locali e Finanze – Servizio degli Enti Locali, prot. n. 15931/1.9.13 del 26/04/2011, relativa allo stanziamento del fondo per la realizzazione di interventi per l'occupazione, di cui all'articolo 94 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 e successive modifiche e integrazioni, utilizzabile con l'obbligo da parte dei Comuni di cofinanziamento nella misura del 50%, a valere sulle risorse del fondo unico regionale, con la precisazione che detto finanziamento è da considerarsi aggiuntivo rispetto ai trasferimenti già concessi col fondo unico, con particolare riferimento a quelli finalizzati alla realizzazione degli interventi comunali per l'occupazione ex art. 24 della L.R. 4 del 2000.

Visto il prospetto di calcolo elaborato dal Servizio Amministrativo e Finanziario, da cui risulta che la spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'assunzione di personale a tempo determinato (n. 1 istruttore di vigilanza categoria C) e per la somministrazione di lavoro (n. 1 collaboratore amministrativo categoria B3), ammonta a complessivi € 38.239,98.

Ritenuto di dover prendere atto che il limite di spesa per il 2012, pari al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009, ammonta ad € 19.119,99.

Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica del Segretario Comunale.

Acquisito il parere favorevole circa la regolarità contabile del Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario.

Unanime

DELIBERA

Di prendere atto che il limite di spesa da destinare nell'anno 2012 alle assunzioni di personale a tempo determinato o con convenzioni, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio, è pari ad € 19.119,99.

Di prendere atto che spettano ai Responsabili di Servizio i conseguenti adempimenti gestionali.

Di trasmettere copia della presente alle RSU e alle OO.SS..

All'unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.